

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. XXIV

n. 5-A

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

(Relatore VALLARDI)

Comunicata alla Presidenza il 23 aprile 2019

ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento

SULLA RISOLUZIONE

approvata il 16 aprile 2019

*ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione
dell'esame dell'affare assegnato sull'invasione della cimice marmorata
asiatica (Halyomorpha halys)*

INDICE

| | | |
|-----------------------------------|-------------|---|
| Relazione | <i>Pag.</i> | 3 |
| Testo della risoluzione | » | 7 |

ONOREVOLI SENATORI. – Questa relazione accompagna la risoluzione, che impegna il Governo su due punti a conclusione dell'affare assegnato sull'invasione della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*).

Come venne spiegato al momento di deliberare l'affare assegnato, la Commissione si prefiggeva l'obiettivo di offrire al Governo e al Parlamento un approfondimento sulle problematiche legate all'invasione della cimice marmorata asiatica, un insetto particolarmente infestante proveniente da Cina, Giappone, Taiwan e Corea, che negli ultimi anni ha colpito molte regioni del nostro Paese, soprattutto nel Nord Italia e che si sta però progressivamente diffondendo anche nel Centro.

Si tratta di un insetto polifago che attacca vari tipi di frutteti e colture erbacee (sono state evidenziate più di cento varietà vegetali) tra luglio e settembre e, non avendo antagonisti naturali nel territorio, si moltiplica velocemente, evidenziando una notevole capacità di adattamento all'ambiente circostante e di espansione in nuovi territori, grazie anche alla sua notevole capacità riproduttiva (in Italia l'insetto si riproduce due volte all'anno, ma nei territori di origine arriva anche fino a sei volte all'anno).

La cimice asiatica si è quindi rivelata un vero flagello per le coltivazioni italiane, e le misure di contrasto adottate finora (ad esempio dalla regione Friuli Venezia Giulia) non hanno sortito effetto. Anche gli esperimenti condotti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella scorsa legislatura non hanno prodotto indicazioni conclusive, mentre altre sperimentazioni avviate dallo stesso Ministero in questa legislatura, ad esempio di nuovi prodotti fitosanitari o di insetti antagonisti autoctoni, hanno evidenziato varie limitazioni e problemi.

Lo stesso Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Centinaio, in risposta ad una specifica interrogazione in Assemblea il 18 ottobre 2018, ha confermato tali indicazioni precisando che il CREA era stato identificato come istituto di supporto per gli approfondimenti degli aspetti scientifici della lotta all'insetto. Inoltre, per quanto riguardava l'utilizzo di antagonisti naturali provenienti dal territorio di origine della cimice, aveva già autorizzato il CREA ad introdurre, in condizioni di quarantena e per soli motivi di studio, la specie ritenuta a livello mondiale più efficace, la cosiddetta «vespa samurai» (*Trissolcus japonicus*), per condurre i necessari studi, in particolare sull'impatto ambientale negli agrosistemi nazionali, mentre lo stesso CREA proseguiva le ricerche su tutti gli antagonisti naturali della cimice attivi sul territorio nazionale.

Il Ministro ha spiegato, in quella occasione, che l'introduzione in Italia della vespa samurai e di altri insetti non autoctoni poteva avvenire solo per motivi di studio, essendovi un preciso divieto di introdurre sul territorio nazionale specie o popolazioni non autoctone, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357

del 1997 che ha recepito l'Italia la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (cosiddetta «direttiva *habitat*»).

Al fine di approfondire la questione la Commissione, tra novembre e dicembre 2018, ha quindi avviato un ciclo di audizioni, nell'ambito dell'affare assegnato, interpellando i competenti organismi scientifici, tra i quali il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), la Fondazione AGRION e il Servizio fitosanitario nazionale. Tutti i soggetti auditi, e in particolare il CREA (che come già detto era stato individuato dal Ministero come capofila per la ricerca), hanno confermato in maniera unanime quanto già rappresentato dal Ministro, sottolineando la sostanziale inefficacia nel controllo della cimice marmorata asiatica dell'utilizzo di prodotti chimici e di sistemi alternativi quali reti o trappole antinsetto.

La strategia ritenuta più efficace, all'esito degli studi e degli esperimenti condotti, è stata quindi individuata negli interventi di lotta biologica classica, utilizzando antagonisti naturali della cimice marmorata asiatica provenienti dalla sua area di origine (Estremo Oriente). Infatti, come detto in precedenza, antagonisti autoctoni già presenti in Italia non si sono dimostrati in grado di contrastare in maniera significativa questo insetto.

Il CREA e gli altri organismi scientifici hanno quindi evidenziato le buone capacità di contenimento della cimice asiatica dimostrate in particolare dalla già citata «vespa samurai». Malgrado il nome, questo insetto dell'ordine degli Imenotteri, grande poco più di un millimetro, nulla ha a che vedere con le vere vespe e non presenta particolari controindicazioni (alcune varietà sono peraltro già state avvistate in Italia). Esso è in grado di contenere in maniera incisiva la diffusione della cimice, andando a parassitare le sue uova (in Cina riesce a raggiungere percentuali di parassitazione superiori al 70-80 per cento delle ovature).

Pur in presenza di risultati positivi in laboratorio, il CREA non poteva tuttavia procedere alle necessarie sperimentazioni in campo a causa del già ricordato divieto di introduzione di specie non autoctone contenuto nella «direttiva *habitat*», che in Italia, a differenza degli altri Paesi europei, è stata recepita in termini eccessivamente rigidi, privando così il nostro Paese di uno dei più importanti strumenti di contrasto alla diffusione di specie esotiche invasive, che si basa appunto sull'uso di antagonisti naturali.

Tutti i soggetti auditi hanno quindi concordemente sottolineato la necessità di eliminare il suddetto divieto, attraverso una modifica dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, ricordando che tale questione si era posta già da molti anni e che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva già predisposto a tal fine uno schema di regolamento (sotto forma di decreto del Presidente della Repubblica), al momento ancora in attesa dell'approvazione definitiva.

La Commissione agricoltura ha poi ulteriormente approfondito il tema attraverso una specifica interrogazione rivolta al Ministero dell'am-

biente, per conoscere lo stato di avanzamento dell'*iter* di approvazione del suddetto decreto di modifica. Nella seduta del 29 novembre 2018, il sottosegretario Vannia Gava ha risposto alla predetta interrogazione, precisando che lo schema di decreto aveva acquisito i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (in data 10 maggio 2018) e del Consiglio di Stato (in data 20 settembre 2018) e si stavano quindi concludendo le ultime verifiche tecniche ai fini della deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri.

Nel frattempo, l'urgenza della modifica della «direttiva *habitat*» è stata segnalata da più parti, anche in relazione ad altre questioni, ad esempio nell'indagine conoscitiva conclusa il 21 febbraio 2019 presso la Camera dei deputati sull'emergenza legata alla diffusione della *Xylella fastidiosa*, per consentire la lotta biologica come modalità di contrasto alla diffusione degli insetti vettori del batterio.

Finalmente, il 4 aprile 2019 il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto del Presidente della Repubblica di modifica dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, autorizzando pertanto anche in Italia, in presenza di motivate ragioni di interesse pubblico, deroghe al divieto di introduzione di specie o popolazioni non autoctone, sulla base sia di studi che evidenzino l'assenza di effetti negativi sull'ambiente, sia di appositi criteri e fatti salvi i necessari controlli.

Va tuttavia osservato che il nuovo articolo 12 prevede una procedura particolarmente articolata e complessa per l'avvio concreto degli interventi di lotta biologica, dovendosi prima adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di modifica, un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che fissi i criteri per l'immissione in natura delle specie e popolazioni non autoctone. Sulla base dei suddetti criteri, a fronte di una specifica richiesta delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano o degli enti di gestione delle aree protette nazionali, il Ministero può poi autorizzare l'immissione, previa valutazione di uno specifico studio che escluda qualsiasi rischio per la conservazione delle specie e degli *habitat* naturali.

Tale procedura, che mira giustamente a prevenire qualsiasi eventuale effetto negativo derivante dall'immissione degli organismi non autoctoni nell'ambiente, rischia però di allungare eccessivamente i tempi per l'avvio concreto delle sperimentazioni in campo della «vespa samurai», che quindi non potrebbe svolgere la sua azione di contrasto alla cimice asiatica nella stagione agricola in corso, con grave danno per le coltivazioni interessate da questo flagello.

Per tali ragioni, la Commissione agricoltura ha ritenuto opportuno formulare la risoluzione in esame, al fine di segnalare al Governo la necessità, fatti salvi tutti i necessari controlli, di procedere celermente con l'*iter* di attuazione della nuova disposizione.

La risoluzione, approvata all'unanimità dalla Commissione nella seduta del 16 aprile 2019 e che ora si sottopone all'esame dell'Assemblea,

impegna quindi il Governo a dare la massima priorità all'adozione del decreto ministeriale previsto dal nuovo articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 che fissa i criteri per l'immissione di specie e popolazioni non autoctone sul territorio italiano, nonché ad accelerare quanto più possibile le altre fasi dell'*iter* autorizzatorio, considerando anche l'ampia sperimentazione già condotta sulla «vespa samurai», per consentire l'azione in campo contro la cimice asiatica già durante la campagna agricola 2019.

Tutto questo, naturalmente, è bene ribadirlo, salvaguardando sempre l'esigenza di svolgere preventivamente tutti gli opportuni controlli, al fine di garantire la tutela dell'ambiente e della biodiversità in tutti i loro aspetti.

La Commissione,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare concernente l'invasione della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*),

richiamato l'ampio ciclo di audizioni svolto con tutti i soggetti istituzionali competenti e il materiale acquisito;

premessi che:

le informazioni acquisite nel corso delle audizioni hanno confermato l'elevato livello di pericolosità della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*) per l'agricoltura nazionale. Si tratta infatti di un insetto polifago, particolarmente infestante che, pur originario dell'Estremo Oriente, da alcuni anni si è insediato stabilmente in Italia e sta arrecando gravi danni alle coltivazioni di molte regioni, specie nel Nord del Paese, diffondendosi rapidamente anche alle regioni del Centro;

tutti i soggetti auditi hanno confermato come il ricorso a pesticidi e altre sostanze chimiche si sia rivelato del tutto inefficace per fronteggiare l'invasione di questo insetto, come anche l'impiego di insetti antagonisti autoctoni, in particolare imenotteri (vespe). Viceversa, a seguito di un'ampia attività di sperimentazione in laboratorio, lo strumento più efficace di contrasto è risultato essere quello di contrapporre alla cimice asiatica il suo antagonista naturale, la cosiddetta «vespa samurai» (*Trissolcus japonicus*), anch'essa originaria dell'Estremo Oriente;

tale operazione di lotta biologica, già intrapresa con successo in altri Paesi alle prese con il medesimo problema, non poteva finora essere fatta in Italia a causa della normativa attuale contenuta nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, che ha recepito in Italia in termini eccessivamente restrittivi la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (cosiddetta «direttiva *habitat*»);

l'articolo 12 del suddetto decreto vieta infatti tassativamente l'introduzione in Italia di specie e popolazioni non autoctone, per qualsiasi fine, senza prevedere deroghe finalizzate alla lotta biologica, così privando l'Italia di uno dei più importanti strumenti di contrasto alla diffusione di specie esotiche invasive, che si basa appunto sull'utilizzo di antagonisti naturali;

considerato che:

già nel settembre 2015 il Comitato fitosanitario nazionale, in conseguenza dei crescenti livelli di dannosità e di pericolosità dovuti allo svi-

luppo di questo insetto, aveva espresso, in modo unanime, il proprio parere favorevole affinché fossero rafforzati il coordinamento delle informazioni tra le regioni interessate a questa emergenza fitopatologica e fosse dato sostegno e collaborazione ai programmi di studio intrapresi nell'evidenza della necessità di superare le criticità nell'applicazione della direttiva 92/43/CEE («direttiva *habitat*») in particolare consentendo il ricorso all'introduzione di specie antagoniste alle specie esotiche dannose, per la realizzazione di piani di lotta biologica necessari per contrastare infestazioni sempre più frequenti;

il 22 dicembre dello stesso 2015 la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmetteva a tutte le istituzioni interessate la bozza di decreto di «modifica dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1997, n. 357, concernente regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» che all'articolo 1 chiede di sostituire l'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1997, n. 357, con una nuova formulazione che definisce la procedura con la quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti gli enti locali interessati e dopo adeguata informazione del pubblico interessato, autorizzano la reintroduzione o il ripopolamento in deroga di specie e di popolazioni non autoctone, nel rispetto delle finalità dello stesso regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e della salute e del benessere delle specie, tenendo conto di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, il tutto previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

nella riunione del 16 marzo 2018 il Consiglio dei ministri deliberava l'adozione preliminare del decreto del Presidente della Repubblica di modifica dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997;

il 10 maggio 2018 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esprimeva parere favorevole con osservazioni sulla bozza di decreto del Presidente della Repubblica di modifica dell'articolo 12 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997;

nell'adunanza del 20 settembre 2018 la sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato esprimeva il previsto parere alla bozza di decreto del Presidente della Repubblica di modifica dell'articolo 12 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997;

il 4 aprile 2019 il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto del Presidente della Repubblica di modifica dell'articolo 12 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997;

pertanto ora anche in Italia si può, in presenza di motivate ragioni di interesse pubblico, derogare al divieto di introduzione di specie o popolazioni non autoctone, sulla base sia di studi che evidenzino l'assenza di

effetti negativi sull'ambiente, sia di appositi criteri e fatti salvi sempre i necessari controlli, consentendo finalmente, per la cimice asiatica e per tutte le situazioni analoghe, azioni di lotta biologica;

si tratta di una norma che ha quindi una valenza di carattere generale, la cui necessità è emersa ad esempio anche nella recente indagine conoscitiva svolta presso la Camera dei deputati sull'emergenza legata alla diffusione della *Xylella fastidiosa* nella regione Puglia, come modalità di contrasto alla diffusione degli insetti vettori del batterio;

rilevato tuttavia che:

il nuovo articolo 12 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, come recentemente modificato, prevede una procedura particolarmente articolata e complessa per l'avvio concreto degli interventi di lotta biologica, dovendosi prima adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di modifica, un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che fissi i criteri per l'immissione in natura delle specie e popolazioni non autoctone. Sulla base dei suddetti criteri, a fronte di una specifica richiesta delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano o degli enti di gestione delle aree protette nazionali, il Ministero può poi autorizzare l'immissione, previa valutazione di uno specifico studio che escluda qualsiasi rischio per la conservazione delle specie e degli *habitat* naturali;

tale procedura, che mira giustamente a prevenire qualsiasi eventuale effetto negativo derivante dall'immissione degli organismi non autoctoni, rischia però di allungare eccessivamente i tempi per l'avvio concreto delle sperimentazioni in campo della «vespa samurai», che quindi non potrebbe svolgere la sua azione di contrasto alla cimice asiatica nella stagione agricola in corso, con grave danno per le coltivazioni interessate da questo flagello;

impegna il Governo:

a dare la massima priorità all'adozione del decreto ministeriale previsto dal nuovo articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, volto a fissare i criteri per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone nel territorio italiano;

ad accelerare quanto più possibile le altre fasi dell'*iter* autorizzatorio, anche in considerazione dell'ampia sperimentazione già condotta sulla «vespa samurai», in modo da consentire l'azione in campo contro la cimice asiatica già durante la campagna agricola 2019.

